

Registro

Imposta sul patrimonio netto-Contrasto con Dir.n.69/335/CEE-Sussiste-Rimborso-Legittimità.

Sent. n.111 del 19/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccino-Relatore Proietti-Ag.Entrate Roma 1/Sofigeasrl in liq..

L'imposta sul patrimonio netto, in quanto gravame anche sul capitale sociale già assoggettato al momento del conferimento all'imposta di registro, nella misura dell' 1%, si pone in evidente contrasto con il divieto sancito dalla Dir. CEE n.69/335, la cui applicabilità nel diritto interno non può essere messa in discussione, di assoggettare la raccolta di capitale a qualsiasi altro tributo diverso dall'imposta di registro o sui conferimenti.

Pertanto, la società ha diritto al rimborso di tale imposta.

Rif. Normativi: Dirett. CEE n.69/335 e n.85/303; L n. 461 del 26/11/1992; D.L. n. 394 del 30/9/1992.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.17474/2005, nn.1964 e 5258 del 2004.

NOTA

Ci sono anche due massime contrarie del 2002 della VII Sezione regionale riguardanti le società SMI e la snc Ros Quattro che così hanno motivato.

"Un'esatta ermeneusi della Direttiva CEE n.69/335 anche in relazione alla sua *ratio*", ed a quanto affermato significativamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.168/91, porta ad escludere che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese sia illegittima.

Infatti, tale imposta non presuppone alcuna operazione implicante un movimento di capitali o di beni e non corrisponde quindi a nessuna delle operazioni imponibili

enumerata nell'art.4 della Direttiva, al quale fa riferimento l'art.10, lett. a) e b).

A ben guardare, poi, anche se la base dell'imposta " *de qua*" tiene conto del capitale sottoscritto, che deve o può essere assoggettato all'imposta sui conferimenti, tale capitale rappresenta solo una componente del patrimonio netto delle imprese.

Di conseguenza, l'imposta sul patrimonio netto (annuale) "non costituisce un'imposta sui conferimenti, né un'imposta avente le stesse caratteristiche di questa".

Va osservato, da ultimo, che il legislatore modificando il comma 4 dell'art.1 del decreto istitutivo dell'imposta, aveva inteso evitare, in linea di principio, la duplicazione dell'imposta, stabilendo alcune importanti detrazioni in bilancio per calcolare la base imponibile dell'imposta stessa.

Successivamente, anche la Cassazione, prendeva atto dell'indirizzo assunto dalla Corte di Giustizia (Cfr. Corte giustizia comunità Europee , Ord. del 15 marzo 2001, procedimenti riuniti C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99), con le sentenze n.8907 e n.8989 del 2004: La imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461), e rimasta in vigore fino al 1° gennaio 1998, non è in contrasto con l'art. 10 della Direttiva CEE n. 69/335.

Registro-Immobili privi di rendita catastale-Valutazione automatica-Non applicabilità-Valutazione ex art.51 DPR n.131/1986-Necessità

Sent. n. 220 del 22/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Falascina-Relatore Porcelli-Ag. Entrate Roma 3/Pierini.

La valutazione automatica ex art.52 del DPR n.131/1986 non può essere applicata alle unità immobiliari prive di rendita catastale,alle quali,invece, il valore deve essere determinato in base al valore venale in commercio alla data del trasferimento.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986:artt.51 e 52.

NOTA

I giudici della provinciale avevano disposto l'applicazione della valutazione automatica ai sensi dell'art.52 del DPR n.131/1986.

I giudici della regionale hanno accolto l'appello dell'ufficio,perché la valutazione automatica è esclusa per le unità immobiliari prive di rendita catastale.

Il procedimento di **valutazione automatica**, previsto dall'art. 52 del d.p.r. n. 131/1986 ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, è applicabile solo per i trasferimenti concernenti beni dotati di rendita catastale (Cass. n.13988/2001).

La legge n. 154/1988 eliminando la disparità di trattamento tra proprietari di immobili già censiti e quelli di immobili non ancora censiti, con l'art. 12, ha esteso il criterio di valutazione automatica anche ai fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, non appena l'UTE vi provveda, su richiesta del contribuente.

Registro-Cessione azienda-Avviamiento-Calcolo con coefficienti previsti dal DPR n.460/1996-Non sufficiente-Si deve tenere conto anche dell'andamento economico e dell'effettiva redditività dell'azienda.

Sent. n. 205 del 25/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Matteocci-Hotel Siena srl/Ag. Entrate Latina.

Il valore da assegnare all'avviamento commerciale di un'azienda deve essere calcolato,oltre che con i coefficienti previsti dal DPR n.460/1996,anche in base a criteri di valutazione riferiti ad

elementi certi e non astratti, che debbono tenere conto dell'andamento economico e dell'effettiva redditività della stessa.

Rif. Normativi: DPR n.460/1996, art.2, comma4; DPR n.917/1986, art.51 e art.52.

NOTA

L'art. 51 del DPR n.131/1986 prevede che anche l'avviamento concorre a formare il valore venale dell'azienda sottoposta ad imposizione.

Tuttavia, la citata norma non indica che cosa debba intendersi per avviamento, né tale concetto trova una sua definizione legislativa in altre branche del diritto, che pure ad esso fanno riferimento.

La cessione d'azienda, ai fini della tassazione, va individuata sulla base di parametri obiettivi (Cass. n.353/90).

Il riferimento al volume medio d'affari dichiarato dalla società cedente, nel triennio, antecedente la cessione, è un parametro obiettivo, non arbitrario o presunto.

Con il DPR n.460/96 questo criterio è stato codificato: "Per le aziende il valore d'avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per tre.

Il moltiplicatore è ridotto a due nel caso in cui ricorra un'attività iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento".

Nella specie, i giudici hanno ritenuto che tali coefficienti non fossero sufficienti dovendosi tenere conto anche dell'andamento economico e dell'effettiva redditività dell'azienda ceduta.

Registro-Procuratore generale-Solidarietà-Sussiste.

Sent. n. 125 del 29/1/2007 del Lazio - Sez. 14-Presidente

Castiglione Morelli-Relatore Savignano- Boldi/Ag. Entrate Roma 2.

Il procuratore generale è direttamente obbligato al pagamento dell'imposta di registro, salvo ovviamente il suo diritto di rivalersi nei confronti del rappresentato delle somme anticipate. Nella specie il procuratore non aveva fornito i dati identificativi del rappresentato.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.57.

NOTA

L'imposta di registro è un'imposta d'atto legata soprattutto alla registrazione.

Oltre ai pubblici ufficiali ed alle parti contraenti dell'atto negoziale sono indicati "i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione".

Di modo che si presenta evidente come il legislatore, attribuendo alla formalità della registrazione una ragione ed uno scopo di particolare rilievo rispetto al contenuto del negozio registrato, ha ampliato la sfera dei soggetti obbligati al pagamento del tributo, includendovi i soggetti interessati alla sola effettuazione della formalità di registrazione, tra i quali i procuratori volontari delle parti contraenti, in quanto necessariamente coinvolti a compiere un atto fiscale in prosecuzione dell'attività giuridica attribuita loro per mandato (Cass. n. 3824/1984).

In analoga situazione la Cassazione ha previsto che il procuratore generale del venditore, cui sia notificato, in tale sua qualità, l'accertamento di valore del bene venduto, non è legittimato ad impugnare a nome proprio l'avviso stesso, il che sembrerebbe escludere l'assoggettabilità anche a imposta di registro del procuratore della parte (Sent. n.6282/1992).

Con la sentenza n.8754/1992, i procuratori delle parti non rientrano fra i possibili soggetti passivi tenuti al

pagamento dell'INVIM, anche quando il presupposto per l'applicazione dell'imposta sia un atto in cui i procuratori siano intervenuti, in quanto l'INVIM, a differenza dell'imposta di registro, colpisce il trasferimento del bene e non l'atto di alienazione.

Registro-Sentenze di revocatoria fallimentare per pagamenti in favore soci-Imposta proporzionale-Legittimità.

Sent. n. 26 del 19/3/2007-CTR del Lazio - Sez.27-Presidente Mongiardo-Relatore De Rinaldis-Ag.Entrate Velletri/G4srl in amm. Straordinaria.

Alle sentenze di revocatoria fallimentare concernenti i pagamenti eseguiti dalla società medesima in favore di quattro soci nell'anno anteriore al suo fallimento, recando una condanna al pagamento, va applicata l'imposta proporzionale di registro, come previsto dalla lett. b) dell'art.8 Tar. Parte 1 allegata al DPR n.131/1986.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, lett.b) dell'art.8 Tar. Parte 1.

Rif. giurisprudenziali: Cass.n.794/1989, n.21160/2005, n.14649/2005.

NOTA

La sentenza revocatoria fallimentare, che impone ad un creditore di versare nelle casse del fallimento una somma, reca una "condanna al pagamento", con la conseguenza che è soggetta ad imposta proporzionale di registro, perché non rientra tra i provvedimenti giudiziari soggetti ad imposta fissa in base alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8, prima parte della tariffa allegata al TU n. 131 del 1986 (Cass. n.21160/2005).

Registro-Terreno edificatorio-Approvazione delibera -Necessità.

Sent. n. 10 del 2/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente

Curti-Relatore Ferrazzani-Ag. Entrate Roma 5/Maceri.

La sopravvenuta approvazione del piano particolareggiato a seguito del perfezionamento dell'iter di formazione dello strumento urbanistico non retroagisce, per cui l'operato dell'ufficio fondato sulla presunta preesistenza dell'affettiva potenzialità edificatoria del terreno è illegittimo.

Il maggior valore del terreno consegue a far data dall'approvazione della delibera che gli attribuisce destinazione edificatoria.

NOTA

L'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, dispone che "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi".

L'interpretazione da dare alla norma è importante perché serve per individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile: per le aree fabbricabili il criterio del valore venale; per i terreni agricoli i prezzi medi di mercato, ovvero il valore catastale.

Il caso è arrivato anche alla Corte di giustizia CE, la quale con la sentenza 28-3-1996, n. C-468/93 ha stabilito che spetta agli Stati membri della comunità europea e non alla Corte di giustizia, definire la nozione di terreno edificabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, punto B, lett. h), e 4, n. 3, lett. b), della direttiva 17-5-1977, n. 77/388/CEE, precisando quale grado di attrezzatura debba presentare un terreno non edificato per essere qualificato edificabile ai sensi della stessa direttiva.

Sulla nozione e presupposto per l'imposizione del terreno edificabile la giurisprudenza di merito e di legittimità si è fortemente divisa.

Secondo un primo indirizzo è sufficiente che un'area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

urbanistici, benché le relative procedure non siano state perfezionate (Cass. n. 4120/2002, n. 4341/2002, n. 17513/2002, n. 13817/2003, n. 16751/2004 e n. 19750/2004).

Secondo altro e diverso indirizzo, la qualifica di area fabbricabile, anche ai fini fiscali, presuppone che le procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici, siano perfezionate (Cass. n. 10406/1994, n. 15320/2000, n. 13296/2001, n. 2416/2002, n. 14024/2002, n. 2316/2003, n. 5433/2003, 21573/2004 e 21644/2004).

Investita del problema, le SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 25506/2006 hanno statuito che "Ai fini ICI un'area è da ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Registro-Sentenza ex art.2932 c.c. -Efficacia-Dalla data del deposito della sentenza.

Sent. n. 7 del 11/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Calderone-Relatore De Santi-Ag.Entrate Roma 2/Piroli.

Trattandosi di una sentenza costitutiva emessa ex art.2932 c.c., il trasferimento va riferito alla data del suo deposito, con l'ordine dato al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione.

Rif. Normativi: artt. n. 2932 e 2652; DPR n. 131/1986, art. 51.

Registro-Imposta relativa a sentenza Tribunale civile-Contumacia del contribuente-Cartella di pagamento-Prescrizione decennale dal passaggio in giudicato della sentenza-Escusione-Termine-Dalla registrazione.

Sent. n. 129 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti- Ag.Entrate Roma 2/Cipriani.

Anche a volere ritenere che nella specie trovi applicazione la prescrizione e non la decadenza, ritenendo che la contumacia del contribuente rappresenti comunque un comportamento volontario le cui conseguenze rimangono a carico di chi l'ha provocato e deliberatamente attuato, dispensando, quindi, l'ufficio dalla notifica di avvisi di liquidazione ed accertamento riguardanti l'imposta afferente la sentenza, si deve rilevare che il termine iniziale per il calcolo della prescrizione decennale va calcolato dal momento della registrazione, momento in cui sorge il credito e non certo dal passaggio in giudicato della sentenza che rimane del tutto ininfluenza ai fini che interessano in questo giudizio. Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.76.

Registro-Prima casa-Agevolazioni-Decadenza-Termine-Triennale-Decorrenza-Dal momento in cui sussiste il potere di compiere l'atto.

Sent. n.47 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Magistri.

La cartella di pagamento con la quale l'ufficio chiede la differenza d'imposta derivante dalla tassazione con aliquota ordinaria di un atto per il quale era stata originariamente richiesta e concessa la tassazione agevolata per la prima casa, configura richiesta d'imposta complementare.

Pertanto, il termine per attivare la richiesta è quello triennale di decadenza previsto dall'art.76 DPR n.131/1986, computabile, in assenza di norma specifica, dal momento in cui sussiste il potere di compiere l'atto soggetto a termine decadenziale.

Nella specie, tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di liquidazione.

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, artt.76,42

Registro-Agevolazioni prima casa-Inoltro richiesta d'iscrizione
liste anagrafiche-Obbligo -Sufficiente per ottenere agevolazioni-
Cancellazione liste anagrafiche-Non gli compete.

*Sent. n. 63 del 21/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente
Santoro-Relatore Masi- Ag.Entrate Roma Viterbo/Martini.*

Il contribuente con la spedizione della richiesta d'iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune dove ha acquistato la prima casa ha adempiuto al proprio obbligo;la cancellazione dalle altre liste certamente non compete allo stesso ai sensi del DPR n.223/1989.

Rif. Normativi:DPR n.223/1989.

Registro INVIM-Condizione sospensiva-Imposizione solo con
avveramento condizione-Non necessaria-Documentazione prodotta-
Rilevanza solo per richiesta rimborso.

*Sent. n. 165 del 31/5/2007-CTP di Roma - Sez. 51-Presidente
Pellegrino-Relatore Centrella-Santa Marinella Coop.Ed. /Ag.
Entrate Roma 2.*

Le imposte di registro ed INVIM sono applicabili al momento del trasferimento di beni sottoposti a condizione sospensiva collegata unicamente alla volontà del beneficiario e non certamente all'ulteriore problema della permanenza dell'obbligazione tributaria,qualora in prosieguo di tempo si dovesse riscontrare il mancato avveramento della condizione.

Non si dimostra,quindi,pertinente la documentazione prodotta da parte del ricorrente tendente a dimostrare che,a seguito di successive vicende giudiziarie,il trasferimento della proprietà non sia ancora materialmente avvenuto.

Tale documentazione,infatti,potrà semmai essere rilevante in tema di richiesta di rimborso dell'imposta per sopravvenuta inesistenza dell'imposta.

Rif. Normativi:DPR n.161/1986,art.27,comma 3.

Prassi:RM del 31/7/1990.

NOTA

Per l'INVIM, invece, nei trasferimenti immobiliari è applicata sugli incrementi di valore realizzati tra il precedente trasferimento del diritto e quello che dà luogo a tassazione.

Deve ritenersi, quindi, che l'imposta sia applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, per cui quando l'atto sottoposto a condizione sospensiva e questa non si sia verificata, manca il presupposto per l'applicazione dell'INVIM (Cass. n.7069/2000).

Registro-Controversia inferiore ad €1032,91-Sentenza Giudice di pace-Imposta-Dovuta.

Sent. n. 401 del 28/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 40-Presidente Santoro -Relatore Masi- Ag. Entrate Latina/Rubagotti.

L'imposta di registro (vale a dire il versamento del contributo unificato per le cause inferiori ad €1032,91) sostituendo l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, così come disposto dall'art.9 e 1 della L. n.488/1999 abrogato dall'1/7/2002, è dovuta in conformità dell'art.37 del DPR n.131/1986 e dell'art.8 dell'allegata tariffa parte I.

Rif. Normativi : L. n.488/1999, art.9 e 1, abrogato dal 1/7/2002; DPR n.131/1986, art.37 , art.8 dell'allegata tariffa parte I.

Registro-Prima casa-Acquisto di altra abitazione idonea-Agevolazioni-Vendita immobile ritenuto inidoneo- Necessità.

Sent. n.188 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Zaccardi-Ricci/Ag.Entrate Roma 5.

Il beneficiario delle agevolazioni per la prima casa non deve possedere "neanche per quote" un qualsiasi diritto reale di godimento su altra abitazione, sua o del coniuge, su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, nel caso di possesso di un immobile inidoneo, il proprietario per usufruire delle agevolazioni deve vendere tale immobile, prima di acquistare l'immobile ritenuto idoneo.

Rif. Normativi: D.L. n.155/1993 conv. In L. N.243/1993, art.16.

NOTA

La ricorrente aveva chiesto il rimborso della somma versata per la mancata concessione delle agevolazioni "prima casa", in quanto l'alloggio di cui era in possesso non poteva essere considerato "altra abitazione" idonea per il nucleo familiare di tre persone.

I giudici hanno ritenuto, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento in alcune pronunce della Cassazione, che per usufruire delle agevolazioni la ricorrente doveva vendere, prima dell'acquisto, il loro immobile ritenuto inidoneo.

La ratio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è di favorire l'accesso alla proprietà della abitazione da parte di coloro che non dispongano altra unità immobiliare in grado di soddisfare le loro esigenze abitative.

Sono prevalsi indirizzi benevoli nei confronti dei contribuenti e si è ripetutamente affermato che acquista la "prima casa" anche colui che disponga di altre unità immobiliari ad uso abitativo che però non soddisfino le sue esigenze di vita.

Si è dato scarso rilievo al fatto che la legge sia più volte mutata, talvolta sembrando voler restringere (talvolta ampliare) l'ambito dei soggetti che possono accedere al beneficio.

Ad esempio, il D.L. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, che ha subordinato il beneficio al mancato possesso di altra abitazione che fosse "idonea" e, dunque, aveva esplicitamente stabilito che l'applicazione del beneficio non sia impedita dal possesso di un'abitazione "inidonea".

Mentre la legge 549/1995 ha stabilito che è sufficiente non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra

casa di abitazione, senza però affiancare esplicitamente l'attributo "idonea" al sostantivo "casa".

Con l'entrata in vigore della L. n. 549/1995, l'agevolazione è stata concessa esplicitamente anche a coloro che possiedono "altra casa di abitazione" che non si trovi "nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare".

La giurisprudenza della Cassazione mostra di ritenere simile requisito implicito anche per il passato nella ratio della norma (Cass. n. 7505/2001, n. 8771/2000).

Queste sentenze si collegano alla sentenza n. 6476/1996, la quale ha spiegato che il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste ove il soggetto non possieda un alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non assume rilievo la proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che esso non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze.

**Registro-Imposta straordinaria sui beni di lusso-Accertamento-
Prescrizione-Termine -Decennale.**

**Sent. n.97 del 23/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-
Relatore Terrinoni-Ag.Entrate Roma 5/Diorci.**

La legge n.438/1992 non prevede espressamente alcun termine per l'azione di recupero dell'imposta.

Questo non può essere stabilito arbitrariamente come hanno fatto i primi giudici.

In tali casi soccorre la norma generale di cui all'art.2946 c.c. che stabilisce in 10 anni il termine cui far valere le pretese impositive.

Rif. Normativi:L. n.438/1992;art.2946 c.c. .

Prassi: C.M. n.186/6 del 17/9/1999.

NOTA

Secondo Cassazione n.4569/2006, qualora la legge non preveda espressamente alcun termine per l'azione di recupero di un'imposta, siffatto termine va ricercato attraverso il ricorso a disposizione che regolano "casi simili o materie analoghe" in armonia con quanto contemplato dall'art. 12, comma 2, delle preleggi.

Il termine per l'azione di recupero dell'imposta straordinaria sui beni di cui all'art. 8 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 va individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero a tassazione e' soggetto a termine quinquennale.

Registro-Sentenza più favorevole ottenuta da coobbligati in appello-Coobligata che non propone appello-Estensione sentenza più favorevole-Legittimità.

Sent. n.158 del 1/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Venturi/Ag.Entrate Roma 3.

Si deve considerare solo formalmente corretto, ma sostanzialmente contrario a quei principi di ragionevolezza e giustizia cui deve ispirarsi anche l'azione amministrativa impositiva, l'avviso di liquidazione per l'intero dei beni caduti in divisione ereditaria, solo perché la ricorrente non ha proposto appello avverso la sentenza emessa nei suoi confronti e passata in giudicato, mentre i coobbligati per tale negozio, proponendo appello hanno ottenuto una riduzione del valore di tali beni.

NOTA

Si deve osservare che la Cassazione con la sentenza n.2536/2003 ha statuito che il condebitore solidale può, invocando il secondo comma dell'art. 1306 del codice civile, opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro debitore, quale "giudicato diretto" in suo favore, ma solo quando oggetto del giudizio sia l'intero rapporto obbligatorio.

Questi giudici hanno ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui, "essendo unico il rapporto tributario, o meglio essendo unico il provvedimento di accertamento impugnato, qualunque modifica conseguente al giudicato formatosi intorno ad esso, in senso favorevole al debitore, si riflette automaticamente anche sugli altri".

Ciò non si verifica, quando l'Amministrazione emette avviso di accertamento di valore dei beni caduti in una successione di cui siano partecipi più coeredi.

I coeredi che siano destinatari di un avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione ereditaria sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti ed autonomi, anche se essi sono legati da un vincolo solidale e se il ricorso al giudice porti a vicende processuali differenziate.

Se, poi, si formi un giudicato nei riguardi di uno dei coobbligati solidali, gli altri che siano rimasti estranei al relativo processo e nei cui confronti non si sia formato alcun giudicato diretto (Cass. n.13997/2002), possono invocare l'estensione del giudicato riflesso ex art. 1306 c.c. .

Registro-Sentenza Cassazione-Pagamento imposta in via solidale per il curatore fallimentare rimasto contumace nel giudizio-Legittimità.

Sent. n.47 del 3/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Cellitti-Relatore Ferrazzani-Moscato/Ag.Entrate Roma 2.

Per il giudizio definito con una sentenza della Cassazione è legittima la richiesta del pagamento dell'imposta di registro in via solidale a tutte le parti coinvolte nei due precedenti gradi di giudizio, quali il curatore del fallimento.

L'eccezione mancata costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione non rileva, atteso che la pretesa fiscale viene legittimamente azionata anche nei confronti della parte rimasta contumace.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,art.57.

Registro-Imposta definitivamente accertata-Credito-Prescrizione-Decennale-Ruolo reso esecutivo entro dieci anni-Interruzione prescrizione-Esclusione.

Sent. n.277 del 8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Barberio Corsetti- Ag.Entrate Roma 3/Fajani

Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

La circostanza che il ruolo sia stato reso esecutivo entro dieci anni non è idonea ad interromperla,non essendo prevista dall'art.2943 c.c.,come una delle circostanze che la determinano.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,art.78;art.2943 c.c. .

Registro-Sentenza tassata-Riforma-Rilevanza nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione-Esclusione-Rimborso-Solo con apposita richiesta all'ufficio del registro.

Sent. n.117 del 30/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Valentini-Az. Terr. Edil. Res.Pubb.Comune di Roma/Ag.Entrate Roma 2.

In tema di imposta di registro la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso.

Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato con la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'Ufficio che ha eseguito la registrazione.

Rif. Normativi:DPR n.131/1986,artt.37,77.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.12551/2001.

NOTA

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986, la sentenza di appello, passata in giudicato, che abbia riformato la sentenza di primo grado determina il conguaglio o il rimborso dell'imposta di registro già pagata al momento della registrazione della sentenza dei primi giudici.

La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, (che enunciava principi analoghi a quelli contenuti nell'art. 37 del vigente TU dell'imposta di registro), è stata dichiarata manifestamente infondata escludendo (in analogia con precedenti sentenze della corte) il contrasto della norma contenuta nell'art. 35 con gli art. 3 e 53, cost. (Corte costituzionale [Ord. n. 203 del 18 febbraio 1988]).

La sentenza massimata è conforme alle numerose sentenze della
Cassazione
n.12039/1995, n.6952/1996, n.6943/2001, n.12551/2001.

Quest'ultima statuisce che in tema di imposta di registro, ai sensi del disposto degli artt. 37 e 77 del DPR n. 131/1986, la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui all'art. 77 del DPR n. 131/1986, che prevede la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'Ufficio che ha eseguito la registrazione.

Pertanto la sola riforma della sentenza tassata non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione summenzionato, trattandosi di evento che non incide ex se sulla legittimità e sulla fondatezza della

pretesa tributaria azionata con l'avviso stesso. Detto sistema delineato dal citato art. 37 - e cioè: assoggettamento ad imposta di registro di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, perché impugnati od ancora impugnabili, salvo esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato - non è in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Registro-Proroga del termine di decadenza disposta dall'art.11,comma 1 e 1 bis della L. n.289/2002-Validità-Solo per le valutazioni di maggior valore-Applicabilità per le agevolazioni prima casa-Esclusione.

Sent. n.196 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Castello- Ag.Entrate Roma 3/Marchini.

La proroga di due anni disposta dall'art.11,commi 1 e 1bis della L. n.289/2002 per la decadenza ordinata dall'art.76,comma 2 del DPR n.131/1986 è applicabile solo agli atti assoggettabili a valutazione di maggiore valore e non già alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Rif. normativi: L. n.289/2002,art.11,commi 1 e 1bis;DPR n.131/1986,art.76,comma 2.

Prassi:C.M. n.12/2003.

Registro-Agevolazioni prima casa-Mancato trasferimento nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto per causa di forza maggiore-Perdita dei benefici-Esclusione.

Sent. n.168 del 16/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-PresidenteMongiardo-Relatore Pucci- Ag.Entrate Viterbo/Cicchetti.

Il diritto ai benefici delle agevolazioni previste dall'art.1 della Tar.-prima parte- del DPR n.131/1986 non si perdono quando il contribuente non ha trasferito la residenza nel Comune dove l'immobile è ubicato entro 18 mesi dall'acquisto per causa di forza maggiore (nella specie un'infiltrazione di acque reflue

provenienti dall'appartamento sovrastante che aveva fatto venire meno le condizioni igieniche di abitabilità).

Rif. Normativi: DPR n.131/1986, art.1. Tar. prima parte.

NOTA

Ai fini del trattamento agevolato per l'acquisto della «prima casa», il mancato trasferimento, entro diciotto mesi dall'acquisto, della residenza dell'acquirente nel Comune dove è ubicato l'immobile acquistato costituisce causa di decadenza.

Un primo problema interpretativo si pone quando l'acquirente dichiara di voler trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile, ma non riesca, per cause indipendenti dalla propria volontà, a fissare la nuova residenza nei termini di legge.

Ora, secondo l'opinione sostenuta da alcune pronunce di merito, come questa annotata, il mancato trasferimento della residenza non comporta la perdita delle agevolazioni se determinato da cause di forza maggiore.

In tale prospettiva, è stata esclusa la decadenza dai benefici del militare che non abbia trasferito la residenza in osservanza dell'ordinamento dell'Arma che impone la residenza nel Comune in cui si presta servizio.

Ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento (Cass. n. 1616/1985.)